

21 agosto 2013

## UN COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE TRASMETTE ALL'ASSOCIAZIONE UNA DETTAGLIATA ANALISI DEI PROFILI APPLICATIVI DELLA NORMA

“È dalle 8 di questa mattina che studio quanto ti vado a descrivere, ed ecco il risultato, non sarà definitivo ma mi auguro possa esserlo. Ecco cosa facciamo noi per far pagare le sanzioni ridotte del 30%. Certo sono indicazioni dell'immediato e se scoveremo criticità o disposizioni di organi superiori ci adegueremo, ma già questa mattina abbiamo ammesso al pagamento alcuni cittadini come sotto riportato.

Distinguiamo. Innanzi tutto la riduzione è applicabile dal 21 agosto 2013.

1. Verbalì redatti sulla strada (esempio: mancanza cintura di sicurezza, uso del cellulare alla guida, etc.). Nei modelli esistenti – e tutti i comandi ne hanno in giacenza, mica li butteranno anche perché non si ha immediatamente la disponibilità di farne stampare nuovi (e poi costano) – stiamo preparando etichette adesive da applicare ai verbalì in dotazione per chiarire della riduzione del 30% se si paga – anche in posta – entro 5 giorni, aggiungendo con precisione la somma già scontata sin anco ai centesimi. Superati i 5 giorni la somma resta quella di sempre da pagare entro 60 giorni.
2. Sempre per i verbalì redatti su strada la nuova norma prevede che sia possibile pagare con la riduzione del 30% ma solo se il comando ha dotato gli agenti operanti di “strumenti elettronici” per la riscossione (pago bancomat o carte di credito ad esempio). Siccome la nuova norma dispone che sia il Ministero a promuovere la stipula di convenzioni con banche o poste o con altri intermediatori finanziari al fine di favorire la diffusione dei pagamenti mediante strumenti elettronici, ATTENDIAMO. Quindi solo i comandi già in possesso di questi strumenti potranno ricevere il pagamento su strada ridotto del 30%. Negli altri casi il cittadino potrà farlo entro 5 giorni o in posta o presso la cassa del comando cui appartiene l'accertatore.
3. Preavvisi di divieto di sosta o simili trovati sotto il tergicristallo della vettura. Giova premettere che – e non tutti lo sanno – il foglietto trovato sotto il tergicristallo NON esiste per il Codice della Strada. Si sappia che questa è prassi consuetudinaria adottata da tutti i comandi d'Italia per agevolare il cittadino che può pagare senza l'aggravio delle spese di notifica, e il comando stesso che così, se il cittadino paga prima che si avviino le procedure per la ricerca dell'intestatario della targa e la spedizione, incassa senza impiegare tempo e denaro per le incombenze relative a quanto descritto (tempo/persona che inserisce i dati al terminale ed effettua la ricerca dell'intestatario targa, predisporre lo stampato per la stampa del verbale “vero” e lo porta in posta per la spedizione/notifica).

Con queste premesse, e in ossequio alla nuova norma che recita “la somma è ridotta del 30% se il pagamento

è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione” scopriamo che il foglietto sotto il tergicristallo... è carta straccia. Infatti, tale foglietto NON è una contestazione – che avviene con il vero e proprio VERBALE di cui al punto 1) – e non è nemmeno una NOTIFICAZIONE che deve avvenire entro 90 giorni dalla data della violazione – che avviene quando il postino ti consegna la famigerata “busta verde” a casa –. Quindi noi vorremmo operare con una etichetta adesiva applicata ai preavvisi di sosta giacenti in magazzino e in dotazione agli agenti informeremo che se si paga – al comando o in posta – prima della notificazione a mezzo posta, la somma sarà ridotta del 30% e indicheremo esattamente quale sarà la somma ridotta.

Per non vanificare comunque gli accertamenti delle violazioni dobbiamo fissare un termine alla possibilità di pagamento ridotto dei “fogliettini” perché, considerato che abbiamo 90 giorni per far giungere la notifica alla casa del trasgressore, non possiamo aspettare pagamenti oltre un certo termine ragionevole, necessario al comando per effettuare le operazioni di ricerca intestatario targa, stampa e spedizione del verbale. Quindi ipotizzo che fisseremo in 30 giorni la possibilità di pagare con la riduzione del 30%. Superato tale limite la somma potrebbe restare sempre ridotta del 30% ma solo a patto che il comando non abbia già iniziato le procedure di notifica anzidette.

Come può fare il cittadino a saperlo?

Telefonando al comando si chiederà se le procedure di notifica sono già iniziate. Se non lo sono si potrà pagare ridotto del 30% anche oltre i 30 giorni. Il termine ipotizzato da noi – 30 giorni dalla data della rilevata violazione – deve essere indicato perché ci serve per dar modo di iniziare le procedure di notificazione. Il rischio insito nel non indicare un termine per il pagamento del foglietto è che inviando il verbale a casa il trasgressore lo riceva dopo il suo pagamento ridotto del 30%, effettuato dopo le nostre procedure di notifica. Siamo costretti ad agire così perché altrimenti si rischia di non rispettare il termine di 90 giorni per notificare a casa del trasgressore la violazione rilevata e doversi così accollare la somma spesa per la notifica – perché il trasgressore nel frattempo ha pagato – o rendere nullo il verbale giunto a casa dopo il 90° giorno.

Certo è che chi telefona deve, onestamente e correttamente, pagare il giorno stesso sennò genera un ritardo nella procedura di notificazione che potrebbe portare a rendere nullo l'accertamento e lui non pagare grazie a questo. Se accadrà cambieremo modalità a discapito dei cittadini corretti.

**ATTENZIONE!**

Questa procedura di ammissione al pagamento ridotto del 30% entro 30 giorni comporta sì un risparmio ma solo sulla somma della sanzione “viva” e non sulle spese di notifica. Infatti se non si paga entro i 30 giorni il “fogliettino” si è comunque ammessi al beneficio della riduzione del 30% ma solo sulla somma della “multa” e non sulle spese (!!)